

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

SCHEMA DI CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONI SANITARIE

Reg. n° ____ del _____

L'anno **duemiladieci** addì _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione Commissario n° ____ del _____,

TRA

- il **Dott. Giovanni Panichi** nato a Lajatico (PI) il 12/05/1949 nella sua qualità di Commissario e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

- la **Sig.ra Annamaria Marcis**, nata a Cagliari il 16/12/1963 e residente in Oristano, Via F.lli Cairoli prol.to Snc C.F. **MRCNMR63T56B354G**;

PREMESSO

- che con propria Deliberazione n° 541 del 10/06/2010 è stato approvato uno schema di avviso pubblico per l'attivazione di una procedura comparativa dei candidati, mediante valutazione dei curricula, finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un Tecnico di Laboratorio Biomedico;

- che con Deliberazione Commissario n° 623 del 30/06/2010 è stata disposta l'ammissione dei candidati alla procedura selettiva in oggetto, nonché la nomina della commissione preposta alla valutazione dei curricula presentati dai succitati candidati ;

- che con Deliberazione Commissario n. 672 del 12/07/2010 è stato approvato il verbale redatto dalla commissione preposta alla selezione succitata con la relativa graduatoria di merito, e lo schema di contratto da stipulare con il concorrente classificatosi al primo posto della suddetta graduatoria;

- che con Deliberazione Commissario n. _____ del _____ è stata approvata la stipula di un contratto libero professionale con la Sig.ra Annamaria Marcis;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce alla Sig.ra Annamaria Marcis che accetta, un incarico libero professionale per lo svolgimento delle prestazioni professionali , finalizzate alla realizzazione del progetto interaziendale di screening per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina, presso il Centro Screening aziendale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per un impegno settimanale di norma non inferiore a 36 ore (156 su base mensile) ;

Art. 2

La professionista si impegna a svolgere le attività sanitarie in qualità di tecnico di laboratorio biomedico secondo quanto previsto dal succitato progetto.

L' Azienda USL N.5 collabora fattivamente con la professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, la Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile Centro Screening Aziendale concordando, in particolare l'articolazione oraria della prestazione al fine di rendere compatibile la sua opera professionale con la complessiva organizzazione della struttura.

Art. 3

La durata dell'incarico libero professionale è di mesi sei con decorrenza dal 19/07/2010 e scadenza al 18/01/2011.

Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza di tale termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure di reclutamento di personale tramite iter concorsuale, il rapporto di collaborazione libero professionale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Il recesso anticipato da parte della professionista deve essere comunicato al Direttore Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4

Il compenso mensile è fissato in euro **2.200,00** (Duemiladuecento/00) lordi onnicomprensivi oltre ritenute e aggiunte di legge. Tale importo è corrisposto a rate mensili, dietro presentazione di relativa fattura debitamente vistata dal Responsabile Centro screening Aziendale.

Le parti concordano che per ogni ora di attività prestata, oltre le **156** ore mensili previste, verrà riconosciuto un compenso di Euro **14,10** al lordo di oneri e ritenute di legge.

Per ogni eventuale turno di reperibilità, richiesto e autorizzato dal Responsabile del Centro screening Aziendale, è riconosciuto un compenso lordo di Euro **20,66**.

L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Qualora la professionista, per motivi inerenti le prestazioni professionali oggetto del presente contratto utilizzi mezzi propri per spostamenti autorizzati e finalizzati all'espletamento dell'incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI.

Art. 5

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, la professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4 del quale la

professionista si dichiara completamente soddisfatta. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art 6

La professionista assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art.7

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8

La Sig.ra Annamaria Marcis si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata.

Art. 9

La Sig.ra Annamaria Marcis autorizza l'ASL n. 5 di Oristano

a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Art. 10

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto , il foro competente è quello di Oristano.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

Art. 12

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della professionista.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario dell'ASL

Dr. Giovanni Panichi

La Professionista

Sig.ra Annamaria Marcis
